

# Aspetti sostanziali e processuali del fondo patrimoniale della famiglia alla luce del riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo

di Angelo Buscema e Carmela Lucariello

## Premessa

La sentenza n. 212 del 09/04/1999 (**riportata nelle pagine seguenti**) della Corte di Cassazione a Sezioni Unite suscita notevole interesse in quanto, benché concerni procedure esecutive ancora regolate, dagli articoli 53 e 54 del D.P.R. 602/73 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 46/99, e sebbene non prenda posizione sulla fondatezza della prospettata eccezione sostanziale di vigenza del divieto di esecuzione di cui all'articolo 170 del c.c. anche nei confronti del concessionario per crediti erariali (1), affronta, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (2), diverse problematiche processuali in materia di esecuzione forzata effettuata dal concessionario nei confronti di un fondo patrimoniale della famiglia costituito da beni immobili.

Tuttavia, prima di analizzare gli aspetti processuali, necessariamente connessi all'esecuzione sugli immobili sottoposti al regime del fondo patrimoniale, è opportuno sviluppare gli aspetti sostanziali di natura civilistica e tributaria del fondo patrimoniale della famiglia.

## Aspetti sostanziali del fondo patrimoniale della famiglia

Per regime patrimoniale dei coniugi si intende la disciplina a cui sono sottoposti durante il matrimonio i beni loro spettanti.

In mancanza di diversa pattuizione gli sposi sono assoggettati alla comunione legale da distinguersi dalla comunione ordinaria; nella comunione legale le quote devono essere necessariamente uguali.

In comunione legale cadono gli acquisti compiuti

---

**Nota (1)** — Per la Ris. n. 15/10423 del 17/12/1983 l'eccezione di cui all'articolo 170 del c.c. non è proponibile nei confronti dei crediti erariali.

**Nota (2)** — Il regolamento di cui agli articoli 37 e 41 del c.p.c. non assurge a mezzo di impugnazione ma a strumento *sui generis* per la risoluzione preventiva e definitiva della controversia.

L'improponibilità assoluta della domanda e quindi il difetto assoluto di giurisdizione (ad es.: non esistenza di una posizione giuridica astrattamente tutelabile dal G.O. nei confronti della P.A. per la mancanza di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio) del G.O. non giustifica la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione; l'improponibilità assoluta della domanda non è contemplata dagli articoli 37 e 41 del c.p.c..

La questione della proponibilità-improponibilità della domanda di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 del c.p.c. anche in tema di esecuzione esattoriale attiene al merito ovvero al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione e pertanto l'improponibilità può essere rilevata dalla Corte di Cassazione in sede di ricorso impugnazione e non in sede di ricorso regolamento.

dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio fatta eccezione per alcuni di essi.

La comunione legale è un regime limitato ad alcuni beni dei coniugi.

I coniugi mediante accordo possono optare per un regime convenzionale: separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale.

Siffatti accordi vengono denominati convenzioni matrimoniali e possono essere stipulati prima e durante il matrimonio (si pensi alla convenzione liberale di un coniuge di costituzione del fondo patrimoniale della famiglia).

Con la separazione dei beni ciascun coniuge diventa titolare ed amministratore esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio pur dovendone destinare i redditi o parte di essi al mantenimento della famiglia; tale regime è in grado di investire tutti i beni degli sposi (3).

La comunione convenzionale è un regime di comunione legale modificato dall'autonomia privata nei limiti in cui la legge lo consente.

Il fondo patrimoniale è costituito da beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito) destinati o vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale consiste in un vincolo posto nell'interesse della famiglia su un complesso di beni determinati; si ha la costituzione di un patrimonio separato o di destinazione limitante i poteri dispositivi e derogante al principio di cui all'art. 2740 del c.c..

Funzione del vincolo è quella di destinare i beni al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione esistenti nell'ambito della famiglia.

Il vincolo del fondo patrimoniale comporta che i beni non possono essere eseguiti per debiti che il creditore conosceva essere stati assunti per bisogni estranei alla famiglia (c.d. indisponibilità dei beni del fondo patrimoniale).

I beni del fondo rispondono solo per le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia (si pensi ai debiti assunti per mantenere il coniuge o il figlio minore; si pensi ai debiti inerenti la conservazione e la fruttificazione dei beni vincolati, etc.); inoltre, i beni possono essere aggrediti solo in quanto non siano risultati sufficienti i beni personali dell'obligato e comunque solo nei limiti della sua quota.

In ogni caso, i beni e i loro frutti non possono essere aggrediti per debiti che il creditore conosceva essere stati assunti per bisogni estranei alla famiglia (si pensi alle obbligazioni di tipo imprenditoriale ossia ai creditori che abbiano contratto non per esigenze inerenti all'impresa e con la consapevolezza che il relativo debito non riguardava interessi familiari; si pensi alle esigenze di natura voluttuaria o finalizzate ad intenti speculativi).

La consapevolezza del creditore deve sussistere al momento del perfezionamento della fonte della obbligazione e deve essere provata da colui che si oppone all'esecuzione (es. coniuge); la prova può essere data anche mediante presunzioni semplici (4) essendo sufficiente provare che lo scopo dell'obbligazione appariva come normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (es.: obbligazioni inerenti l'attività di lavoro autonomo del coniuge); peraltro, le opposizioni agli atti di esecuzione sono rimesse all'iniziativa degli interessati e non sono sottoposte ad alcun controllo pubblico.

Rientrano nei bisogni della famiglia le esigenze volte al pieno mantenimento e sviluppo della famiglia e non le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cassazione sent. n. 134/84 in "Giust. Civile 1984 pag. 663").

Sotto il profilo fiscale i redditi, derivanti dai beni costituenti il fondo patrimoniale, sono imputati, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b) del T.U. n. 917/86, per metà del loro ammontare netto a ciascun coniuge.

---

**Nota (3)** — In tal senso MARIO BESSONE, "Casi e questioni di diritto privato" Giuffrè 1994, pag. 134.

**Nota (4)** — In tal senso BIANCA, "Diritto civile" Giuffrè 1981, pag. 100.

## Aspetti processuali connessi alla procedura in corso alla data del 01.07.1999

È evidente che, nel caso di specie, per:

— il pretore è inapplicabile l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 del c.p.c. nei confronti dell'esecuzione esattoriale;

— per la D.R.E. di Bolzano non sussiste il divieto di esecuzione sugli immobili sottoposti al regime patrimoniale della famiglia per il concessionario che agisce per la soddisfazione del credito erariale;

— per la C.T. Provinciale di Bolzano è inammissibile ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/92 l'istanza di sospensione avverso l'avviso di vendita (5) che non rientra tra gli atti impugnabili dinanzi alla C.T.;

— per la Corte di Cassazione è inammissibile l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 del c.p.c. stante il divieto espresso statuito dall'articolo 54 del D.P.R. 636/72 e stante la possibilità di esperire l'azione risarcitoria avverso il concessionario dopo la conclusione della procedura;

— per la Corte di Cassazione è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'articolo 54 del D.P.R. 602/73 in virtù delle argomentazioni contenute nelle sentenze di rigetto n. 428 del 26/11/1987, n. 318/95 e n. 437/95 della Corte Costituzionale;

— per la Corte di Cassazione l'improponibilità della domanda di opposizione di cui all'articolo 615 del c.p.c. all'esecuzione esattoriale configura un difetto assoluto di giurisdizione atteso che il potere di provvedere è riservato in via esclusiva alla P.A. (*rec-*

*tius*: all'intendenza di finanza) avverso le cui determinazioni le posizioni di interesse legittimo del contribuente sono tutelabili in sede di giurisdizione di legittimità del TAR.

Le suindicate conclusioni (6) richiederanno un ripensamento a seguito dell'entrata in vigore dal 01.07.1999 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46; infatti, il nuovo articolo 57 del D.P.R. 602/73, in vigore dal 01.07.1999, prevede l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 del c.p.c. limitatamente alla inesecutabilità o pignorabilità dei beni (es.: beni del fondo patrimoniale).

La relazione al D.Lgs. n. 46/99 (in "*Finanza & Fisco*" n. 12/99, pag. 1430) sottolinea che "sono state ridisegnate le forme di tutela giurisdizionale, sopprimendo i ricorsi amministrativi che non avrebbero potuto essere concentrati in modo conveniente presso gli uffici finanziari, dopo la generalizzazione della esecuzione a mezzo ruolo, ed, in particolare, si è prevista, per i crediti tributari di competenza delle commissioni tributarie, l'esperibilità solo dell'opposizione concernente la pignorabilità dei beni e dell'opposizione agli atti esecutivi diversa da quella avente ad oggetto la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (poiché l'impugnazione innanzi alle commissioni tributarie rende inutile la previsione di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. o ex art. 617 relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo e della notifica dello stesso, mentre la previsione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. relativa agli atti esecutivi colma un vuoto di tutela) (articolo 16 nella parte in cui riscrive l'articolo 57 del D.P.R. n. 602/73)".

**Nota (5)** — Per B. SANTAMARIA, "*Lineamenti di diritto tributario, 1996*", pag. 175, l'avviso di vendita dopo la trascrizione è notificato al debitore ai sensi degli articoli 81 e 82 del D.P.R. 602/73.

**Nota (6)** — BAGLIONI, MENCHINI E MICCINESI, "*Il nuovo processo tributario, 1997*", pag. 25, sottolineano che in luogo di tale opposizione esiste l'impugnazione del ruolo davanti alla C.T. e il ricorso alla D.R.E..

Autori vari, "*Contenzioso tributario, Ipsa, 1998*", pag. 53, precisano che è competente il pretore per le controversie relative alla distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione ex art. 88 del D.P.R. 602/73.

PASQUALE RUSSO, "*Manuale di diritto tributario, 1994*", pag. 337, postula la natura giurisdizionale dell'esecuzione forzata tributaria come ragione per escludere la esperibilità dell'opposizione di cui all'art. 615 del c.p.c..

BALDASSARRE SANTAMARIA, opera citata, pag. 180, ribadisce che l'unico ricorso proponibile è quello dinanzi al pretore da parte del terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati (art. 52 del D.P.R. 602/73).

RAFFAELLO LUPI, "*Manuale professionale di diritto tributario, 1998*", pag. 418, sottolinea che i ricorsi del debitore contro gli atti esecutivi del concessionario vanno presentati alla D.R.E. mentre il G.O. è competente come nel normale processo di esecuzione solo per l'opposizione di terzi.

Lo stesso autore precisa che la D.R.E. non si trova in una posizione imparziale rispetto agli interessi in gioco e che avverso le decisioni della D.R.E. il GO è implicitamente considerato incompetente dall'art. 53 del D.P.R. 602/73.